

**REGOLAMENTO (CE) N. 1904/2003 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2003**

**che stabilisce disposizioni transitorie relative al regolamento (CE) n. 2535/2001, per quanto
concerne l'importazione di alcuni prodotti lattiero-caseari provenienti dalla Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e di prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce tra l'altro le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro.
- (2) Conformemente alle disposizioni delle sezioni 1 e 4 del capo I del titolo 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001, titoli di importazione con un'aliquota di dazio del 20 % vanno rilasciati alla fine del mese di luglio 2003 nell'ambito di alcuni contingenti conclusi con la Slovenia, con un periodo di validità di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio.
- (3) Le concessioni previste dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra ⁽⁵⁾, entrano in vigore il 1° novembre 2003. Considerando che tali concessioni riguardano, tra l'altro, l'esenzione dal dazio doganale per le importazioni effettuate nell'ambito del contingente in questione a partire dalla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, le importazioni effettuate dal 1° novembre 2003 nell'ambito di tale contingente debbono essere esentate dal dazio doganale.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente alle concessioni previste dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, le importazioni effettuate a decorrere dal 1° novembre 2003 nell'ambito dei titoli rilasciati per il periodo luglio — dicembre 2003 per il contingente n. 09.4088, sono esenti da dazio doganale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 20.6.2003, pag. 22.